



COMUNE DI FINALE LIGURE

(PROVINCIA DI SAVONA)

Deliberazione della Giunta Comunale

Nr. Prog. 49

OGGETTO: Misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Indirizzi per l'applicazione di modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.

L'anno **duemilaventi** questo giorno **dodici** del mese di **Marzo** alle ore **09:00** convocata con appositi avvisi si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	NOMINATIVO	Presente	Assente
1	FRASCHERELLI UGO	x	
2	GUZZI ANDREA	x	
3	BRICHETTO CLARA	x	
4	CASANOVA CLAUDIO	x	
5	ROSA MARILENA	x	
6	VENERUCCI DELIA	x	

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Isabella Cerisola.

Assenti giustificati i Sigg.:

Il Sig. Ugo Frascherelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo
"Art.125, D.Lgs. 267/2000"

OGGETTO: Misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Indirizzi per l'applicazione di modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE:

- la L. 7 agosto 2015, n. 124 ed in particolare l'art. 14;
- la L. 22 maggio 2017 n. 81 ed in particolare il capo II "Lavoro Agile";
- la Direttiva n.3 del 1° giugno 2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri che approva gli indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2, dell'articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e le linee guida contenenti regole relative all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;

PRESO ATTO che il D.L. 2 marzo 2020 n.9, che modifica l'art. 14 della legge 124/2015, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19" prevede il superamento del regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, con la conseguenza che tale misura opera a "regime";

VISTO il DPCM 8 marzo 2020, all'art. 2, l. lett. r), che ribadisce i contenuti del precedente DPCM 4 marzo 2020 a proposito della modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. dal 18 a 23 della L. 22.5.2017 n. 81, evidenziando che la stessa "*può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti*".;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 che all'art. 1 comma 6 prevede che "fermo restando quanto disposto dall'art. 1 comma 1 lettera e) del DPCM 8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le Pubbliche Amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente anche in deroga agli accordi individuali ed obblighi informativi di cui agli artt. 18 e 23 della legge n° 81/2017 ed individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;

TENUTO CONTO che:

- con la circolare della Funzione Pubblica n. 1/2020 del 04.03.2020, avente per oggetto "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibile di svolgimento della prestazione lavorativa", vengono forniti alcuni chiarimenti sulle modalità di implementazione delle misure normative e sugli strumenti, anche informatici, a cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere per incentivare il ricorso a modalità più adeguate e flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la circolare n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";

EVIDENZIATO che:

- il Ministro per la Pubblica Amministrazione invita le amministrazioni pubbliche ad attivare modalità flessibili di svolgimento della prestazione a favore del personale dipendente che, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, privilegino tra i destinatari i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia;
- nell'art. 2 del DPCM del 4 marzo 2020 è fatta espressa raccomandazione ai soggetti affetti da patologie croniche o con multi morbidità ovvero con stati di immunodepressione di evitare di uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- ai sensi dell'art. 18 della legge n. 81/2017 i datori di lavoro sono tenuti a riconoscere priorità alle richieste che pervengono dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del D.Lgs. 151/2001, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità;
- tra le misure di incentivazione previste nella circolare n. 1/2020 è prevista la possibilità del ricorso al "lavoro agile" anche nei casi in cui il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione;

CONSIDERATO inoltre che nell'attivazione del "lavoro agile" debbano prevedersi modalità di organizzazione della prestazione per fasi e obiettivi, disponendo l'esecuzione della prestazione lavorativa di norma all'esterno dell'ente presso il domicilio eletto dal dipendente fatta salva l'eventuale necessità che, per garantire il corretto svolgimento dell'azione amministrativa, la stessa si debba svolgere in parte presso gli Uffici Comunali;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di attivare, a favore del personale dipendente del Comune di Finale Ligure, nell'ambito delle misure volte al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, l'istituto del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, per la durata dello stato di emergenza di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, contemperando l'esigenza di tutela della salute pubblica con quella del corretto svolgimento dell'attività amministrativa indifferibile da rendere in presenza;

VALUTATO in ogni caso che l'utilizzo del "lavoro agile", che costituisce adeguato mezzo per proseguire l'attività istituzionale del Comune, decrementando la presenza dei lavoratori negli Uffici e contenendo così il rischio di contagio, può valere nelle condizioni di oggettiva praticabilità e non con riferimento ad attività indifferibili e funzionali alla gestione dell'emergenza che, per le loro caratteristiche intrinseche, richiedano inevitabilmente la presenza sul proprio luogo di lavoro del Dipendente che vengono individuate come segue:

- protocollazione posta cartacea in entrata ed in uscita;
- funzioni relative all'ordinamento dello stato civile (raccolgimento delle registrazioni delle nascite e delle morti);
- servizi cimiteriali (trasporto e ricevimento salme);
- polizia locale;
- protezione civile;
- amministrazione del personale (limitatamente al versamento dei contributi previdenziali ed alla preparazione delle buste paga);
- servizi manutentivi;
- assistenza domiciliare;

RITENUTO pertanto di dare indirizzo al Segretario Comunale e ai Dirigenti dell'Ente – chiamati a valutare, ciascuno per quanto di competenza, le eventuali domande di accesso al “lavoro agile” pervenute rispettivamente dai Dirigenti e dal Personale Dipendente– di tenere conto, nella valutazione delle domande di accesso al “lavoro agile”, in primo luogo, di tipologia di servizio a cui il dipendente è addetto, modalità di svolgimento del proprio lavoro, compiti e funzioni assegnate e, in secondo luogo, di applicare i seguenti criteri:

- A) applicazione ad ogni rapporto di lavoro subordinato, senza distinzione di categoria;
- B) necessità di garantire, col personale in forza, le attività indifferibili, come sopra individuate, anche mediante lo strumento della rotazione nella fruizione della misura del lavoro agile, al fine di assicurare la presenza di un presidio fisico almeno minimo di lavoratori destinati a dette attività;
- C) esclusione del personale appartenente al Corpo della Polizia Municipale Specialista di Vigilanza e Collaboratore di Vigilanza ;
- D) esclusione del personale addetto al servizio di Protezione Civile;
- E) esclusione del personale in forza all'Area Tecnica appartenente alle categorie A e B con il profilo professionale “tecnico” (ex categoria “operai”) comprendente cantonieri, giardinieri e necrofori;
- F) esclusione del personale necessario a garantire ogni adempimento, nessuno escluso, connesso ad eventuali convocazioni elettorali;
- G) disponibilità da parte dei lavoratori richiedenti ad utilizzare, a proprie spese, proprie attrezzature telefoniche e di trasmissione dati;
- H) prevedere, in relazione alle mansioni da svolgere, modalità di esecuzione della prestazione di norma all'esterno dell'ente presso il domicilio eletto dal dipendente fatta salva l'eventuale necessità che, per garantire il corretto svolgimento dell'azione amministrativa, la stessa si debba svolgere in parte presso gli Uffici Comunali;

RITENUTO inoltre di demandare tutti gli adempimenti tecnici necessari per attivare l'istituto in argomento al Responsabile del CED, a cui fa capo la competenza in materia di informatica, oltre che il compito di segnalare l'eventuale sussistenza di cause tecniche che oggettivamente impediscano l'attivazione della misura nei confronti di uno o più dipendenti;

VISTI gli schemi di richiesta attivazione lavoro agile, accordo lavoro agile – emergenza COVID-19, scheda di monitoraggio, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, all. A, B e C, e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione fermo restando che, in quanto schemi, resta salva la facoltà da parte di Dirigenti e Segretario, ciascuno per quanto di competenza, di apportare agli stessi modifiche/integrazioni di lieve entità purché non sostanziali;

RITENUTO pertanto di disciplinare la materia in forza della previsione di cui all'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ex art. 49 TUEL dal Segretario Generale;

All'unanimità dei voti, espressi a norma di legge,

D E L I B E R A

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente.

2. Di attivare a favore del personale dipendente del Comune di Finale Ligure, nell'ambito delle misure volte al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, l'istituto del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, per la durata dello stato di emergenza di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.
3. Di dare indirizzo al Segretario Comunale e ai Dirigenti – chiamati a valutare, ciascuno per quanto di competenza, le eventuali domande di accesso al “lavoro agile” pervenute rispettivamente dai Dirigenti e dal Personale Dipendente – di tenere conto, nella valutazione delle domande di accesso al “lavoro agile”, in primo luogo, di tipologia di servizio a cui il dipendente è addetto, modalità di svolgimento del proprio lavoro, compiti e funzioni assegnate e, in secondo luogo, di applicare i seguenti criteri:
 - A) applicazione ad ogni rapporto di lavoro subordinato, senza distinzione di categoria;
 - B) necessità di garantire, col personale in forza, i servizi indefettibili anche mediante lo strumento della rotazione nella fruizione della misura;
 - C) esclusione del personale appartenente al Corpo della Polizia Municipale con la qualifica di Specialista di Vigilanza e Collaboratore di Vigilanza;
 - D) esclusione del personale addetto al servizio di Protezione Civile;
 - E) esclusione del personale in forza all'Area Tecnica appartenente alle categorie A e B con il profilo professionale “tecnico” (ex categoria “operai”) comprendente cantonieri, giardinieri e necrofori;
 - F) esclusione del personale necessario a garantire ogni adempimento, nessuno escluso, connesso ad eventuali convocazioni elettorali;
 - G) disponibilità da parte dei lavoratori richiedenti ad utilizzare, a proprie spese, proprie attrezzature telefoniche e di trasmissione dati;
 - H) prevedere, in relazione alle mansioni da svolgere, modalità di esecuzione della prestazione di norma all'esterno dell'ente presso il domicilio eletto dal dipendente fatta salva l'eventuale necessità che, per garantire il corretto svolgimento dell'azione amministrativa, la stessa si debba svolgere in parte presso gli Uffici Comunali;
4. Di individuare le attività indifferibili da rendere in presenza di cui all'art. 1 comma 6 del DPCM 11 marzo 2019 come segue:
 - protocollazione posta cartacea in entrata ed in uscita;
 - funzioni relative all'ordinamento dello stato civile (raccolgimento delle registrazioni delle nascite e delle morti);
 - servizi cimiteriali (trasporto e ricevimento salme);
 - polizia locale;
 - protezione civile;
 - amministrazione del personale (limitatamente al versamento dei contributi previdenziali ed alla preparazione delle buste paga);
 - servizi manutentivi;
 - assistenza domiciliare.
5. Di demandare tutti gli adempimenti tecnici necessari per attivare l'istituto in argomento al Responsabile del CED, a cui fa capo la competenza in materia di informatica, oltre che il compito di segnalare l'eventuale sussistenza di cause tecniche che oggettivamente impediscano l'attivazione della misura nei confronti di uno o più dipendenti.

6. Di approvare gli schemi di richiesta attivazione lavoro agile, accordo lavoro agile – emergenza COVID-19, scheda di monitoraggio, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, all. A, B e C, fermo restando che, in quanto schemi, resta salva la facoltà da parte di Responsabili e Segretario, ciascuno per quanto di competenza, di apportare agli stessi modifiche/integrazioni di lieve entità purché non sostanziali.
7. Dare atto inoltre che l'applicazione del lavoro agile al personale dipendente del Comune cesserà automaticamente al termine del presente stato emergenziale e che nulla potranno avere a pretendere i dipendenti che si saranno avvalsi dell'istituto in argomento.
8. Di precisare che ai dipendenti che si avvalgano del lavoro agile continuano ad applicarsi tutte le norme che disciplinano il rapporto di lavoro di pubblico impiego ivi compresi il codice di comportamento e il codice disciplinare.
9. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. 267/2000.
10. Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, Dott.ssa Isabella Cerisola, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il Sindaco
F.to Ugo Frascherelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate